



Giugno 2022

Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente le «ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)»

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Contenuto del progetto	3
3	Procedura di consultazione	4
	3.1 Panoramica dei pareri pervenuti	4
	3.2 Risultati principali.....	4
4	Risultati della consultazione nel dettaglio	5
	4.1 Revisione totale dell'OCOFE in vista dell'OCISC.....	5
	4.2 OEAE	7
	4.3 OAsi 1.....	8
5	Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti	9

1 Situazione iniziale

Il regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624¹ (di seguito: regolamento UE) è stato approvato il 13 novembre 2019 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE e notificato alla Svizzera il 15 novembre 2019 quale sviluppo dell'acquis di Schengen. Dopo la notifica degli sviluppi dell'acquis di Schengen, la Svizzera ha due anni di tempo per recepire e trasporre lo sviluppo in questione (art. 7 par. 2 lett. b AAS; RS 0.362.31). Il termine per il recepimento e la trasposizione è quindi scaduto il 15 novembre 2021. La trasposizione del regolamento UE richiede modifiche a livello di leggi e ordinanze. Il Parlamento ha approvato il progetto il 1° ottobre 2021. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum; il 15 maggio 2022 il Popolo ha approvato il progetto.

A livello di legge, per quanto riguarda la protezione delle frontiere è stata modificata la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), mentre nell'ambito dei rimpatri sono state necessarie modifiche alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Inoltre, è stata modificata la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) per garantire l'informazione e il sostegno ai richiedenti l'asilo in caso di eventuali violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito di impieghi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne (di seguito: Agenzia).

A livello di ordinanza, la trasposizione del regolamento UE richiede una modifica dell'ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE; RS 631.062), dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) nonché dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311).

2 Contenuto del progetto

La OCOFE viene adeguata. Tale ordinanza disciplina i compiti e gli impieghi dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la cooperazione dell'UDSC quale punto di contatto nazionale nei confronti dell'Agenzia, la rappresentanza della Svizzera nel consiglio d'amministrazione nonché i compiti nei settori «impieghi di personale dell'UDSC all'estero», «impieghi di personale estero in Svizzera» e «impieghi di consulenti in materia di documenti». In tale contesto l'OCOFE viene sottoposta a una revisione totale e in futuro sarà denominata «ordinanza sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC)».

Gli adeguamenti dell'OEAE riguardano in particolare l'ammontare dell'indennità da versare ai Cantoni nonché le modalità di indennizzo per gli impieghi di personale cantonale nell'ambito dei rimpatri. Le modifiche all'OAsi 1 concretizzano sostanzialmente l'informazione e il sostegno ai richiedenti l'asilo, previsti per legge, da parte di fornitori di prestazioni e consulenti giuridici in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali connesse agli impieghi dell'Agenzia.

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624; versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

3 Procedura di consultazione

3.1 Panoramica dei pareri pervenuti

Con decisione del 20 ottobre 2021, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare una procedura di consultazione sulla «revisione totale dell'ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE), sulle modifiche dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)». La consultazione è durata dal 20 ottobre fino al 22 dicembre 2021. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché le cerchie interessate.

Complessivamente sono pervenuti 30 pareri. 21 Cantoni, tre partiti politici (PES, Alleanza del Centro, PSS), l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e altri cinque gruppi di interesse (AsyLex, ACES, OSAR, USS e Sosp) hanno espresso il loro parere. I Cantoni GR, OW, SG e SZ nonché altri cinque partecipanti (Centre Patronal, Aeroporto di Zurigo, USAM, ASM e AUSL) hanno espressamente rinunciato a formulare un parere.

I singoli pareri sono consultabili in Internet.²

3.2 Risultati principali

Tutti i Cantoni che hanno espresso un parere in merito alla procedura di consultazione così come l'USS e l'ASM si dichiarano favorevoli al progetto. I Cantoni accolgono con particolare favore l'aumento delle indennità per l'impiego degli agenti di scorta di polizia dei Cantoni. Il Cantone BS (nonché AsyLex, ACES e OSAR) fa presente che la Confederazione si impegna a favore del rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di tutti gli impieghi dell'Agenzia, senza eccezioni. Per quanto riguarda la regolamentazione OAsi 1, il Cantone SO fa presente che un'informazione tempestiva e attiva sulla possibilità di presentare ricorso a Frontex potrebbe suscitare false speranze. Il Cantone TI fa valere una possibile carenza di risorse per l'adempimento dei nuovi impegni cantonali.

Dei tre partiti politici che hanno partecipato alla consultazione, è l'Alleanza del Centro ad accogliere con favore il progetto, affermando di non prendere in considerazione un'eventuale uscita della Svizzera da Frontex. In effetti, non sarebbe possibile ovviare alle irregolarità messe in avanti. Nel quadro degli impieghi, la presenza in loco di personale proprio aumenta le possibilità per la Svizzera di individuare pratiche illecite ed evitarne l'applicazione. Il PES ha presentato varie richieste di adeguamento delle responsabilità a livello nazionale nell'ambito della collaborazione con l'Agenzia, del carattere volontario degli impieghi, dello scambio di dati e del perseguimento penale. Infine sono stati presentati alcuni suggerimenti sul finanziamento delle nuove disposizioni di protezione giuridica nel quadro della procedura di ricorso. Come il PES, anche il PSS ha inoltrato delle richieste concernenti il perseguimento penale stabilito nell'OCISC. Inoltre chiedono un'estensione dell'obbligo di informare sulle possibilità di ricorso.

Degli altri gruppi di interesse, Sosp è contrario al recepimento e alla trasposizione dello sviluppo in oggetto. Soprattutto AsyLex si esprime inoltre in maniera critica sulla proposta di trasposizione del progetto. Chiede, così come il PSS, tra l'altro, un'estensione del perseguimento pe-

² www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFF

nale stabilito nell'OCISC, una proroga dei termini nonché disposizioni supplementari per il sostegno delle vittime di violazioni dei diritti fondamentali da parte dei collaboratori dell'Agenzia. OSAR non intende compromettere la collaborazione con Schengen. In linea di massima, ACES e OSAR accolgono il progetto ma esprimono dubbi in merito all'attuazione di singoli punti, come l'estensione dei rimedi giuridici nel quadro della procedura di ricorso, la protezione dei dati nonché l'indipendenza dei meccanismi di controllo e di denuncia dell'Agenzia. In linea di principio anche l'USS approva il progetto, ma aggiunge delle richieste sulla protezione dei dati, sull'aumento delle indennità d'impiego e sul sostegno delle vittime e degli autori nel quadro di un impiego Frontex.

4 Risultati della consultazione nel dettaglio

4.1 Revisione totale dell'OCOFE in vista dell'OCISC

Legge sulle dogane come base e rappresentanza dell'UDSC all'interno del consiglio di amministrazione di Frontex

Stando al PES, nel quadro della revisione del diritto doganale occorre verificare la necessità di una nuova base legale separata per la regolamentazione degli impieghi Frontex. Il PES critica il fatto che sia solo l'UDSC a rappresentare la Svizzera nel consiglio di amministrazione.

Uscita da Frontex

L'Alleanza del Centro non prende in considerazione l'uscita della Svizzera da Frontex. Ciò non contribuirebbe in alcun modo a eliminare eventuali irregolarità. Occorre scoprire pratiche illecite e aumentare le possibilità di evitarle. Questo è possibile se la Svizzera mette a disposizione in loco personale proprio del Corpo delle guardie di confine, che può segnalare eventuali irregolarità legate alle violazioni del diritto.

Nuovo titolo in seguito alla revisione totale dell'OCISC

AsyLex si rammarica che la revisione totale dell'ordinanza e, in particolare, la nuova denominazione riflettano l'evoluzione della politica europea per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori presso le frontiere dell'UE. Come esempio riporta quanto scoperto a ottobre dal quotidiano Le Monde in merito alla partecipazione di droni di Frontex nell'ambito di pushback e pullback di migranti in Libia. AsyLex rammenta che a seguito di una missione esplorativa (fact-finding-mission) eseguita all'interno del Paese, il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha classificato questa partecipazione degli Stati dell'UE come potenziale crimine contro l'umanità.

Disposizioni del regolamento UE su Frontex direttamente applicabili

Sosf disapprova il fatto che, secondo il rapporto esplicativo, l'adeguamento dell'ordinanza nazionale segua i principi secondo cui le disposizioni del regolamento UE su Frontex direttamente applicabili non siano menzionate nell'OCISC e che, nel limite del possibile, vi sia un riferimento a disposti esistenti. Anziché creare chiarezza e fornire una visione d'insieme, si fa riferimento ad altri testi di legge e si ripete quanto già detto.

Impieghi di collaboratori dell'UDSC all'estero (art. 4 D-OCISC)

PES afferma che l'ordinanza deve continuare a esplicitare il fatto che nessun membro del Corpo delle guardie di confine può essere obbligato a partecipare a un impiego di Frontex.

Nell'ordinanza va precisato che il personale svizzero è principalmente impiegato per il rafforzamento dei diritti fondamentali (ovvero per la garanzia del diritto all'asilo delle persone in fuga).

Anche l'USS afferma che gli impieghi Frontex devono avvenire su base volontaria e che nessuno deve essere obbligato a parteciparvi.

Comunicazione dei dati all'Agenzia (art. 7 D-OCISC)

Secondo PES e OSAR vanno introdotte solo disposizioni verificate, valutate e approvate dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

AsyLex precisa che la comunicazione dei dati a un ufficio internazionale, e quindi un trattamento di dati al di fuori della Svizzera, avviene secondo standard non definiti dal legislatore svizzero. La mancanza di un controllo da parte della Svizzera sull'utilizzo dei dati può essere oggetto di critica.

L'USS ritiene inaccettabile che la Svizzera non controlli adeguatamente la comunicazione di dati personali sensibili

Responsabilità (art. 9 e 25 D-OCISC)

PES si esprime a favore dell'introduzione di un obbligo di segnalazione della violazione dei diritti fondamentali constatata dai collaboratori dell'UDSC e del fatto che il personale debba segnalare simili violazioni. La Svizzera deve impegnarsi a pubblicare le rispettive informazioni almeno a cadenza annuale.

PES propone di creare una disposizione penale specifica che sanzioni le violazioni contro il diritto internazionale cogente, in particolare contro il principio del non-refoulement.

In maniera analoga AsyLex critica il fatto che né il Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) né il Codice penale (CP; RS 311.0) prevedano una disposizione penale per i «pushback» o per le violazioni contro il diritto internazionale cogente (non-refoulement) e chiede di creare una simile disposizione.

L'USS accoglie con favore la responsabilità sussidiaria della Svizzera per i reati commessi nel quadro degli impieghi di Frontex.

Sosf sollecita di disciplinare le responsabilità dei danni a livello di legge anziché di ordinanza.

Secondo il PSS l'avvio di un procedimento penale in Svizzera non deve essere possibile solo nel caso in cui lo Stato inviante rinuncia esplicitamente all'azione penale, bensì anche se quest'ultimo non si attiva di fronte a evidenti attività criminali ampiamente documentate. La nuova proposta di formulazione si basa sull'articolo 17 capoverso 1 lettera a dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

In maniera analoga, PES e AsyLex propongono di adeguare la disposizione per consentire un'interpretazione più estesa del termine di rifiuto del procedimento penale da parte dello Stato inviante (p. es. se tale Stato non agisce nonostante la presenza di evidenti attività criminali, ampiamente documentate).

Secondo OSAR sono necessari meccanismi di controllo e di denuncia indipendenti come anche un monitoraggio sistematico e durevole al fine di garantire la conformità delle misure con i diritti fondamentali delle disposizioni al confine.

Asylex suggerisce inoltre di trovare una soluzione per quanto concerne l'inizio del termine di presentazione di una denuncia penale, dato che i tre mesi previsti (art. 31 CP e 148a CPM) sono troppo brevi se si considera quanto tempo potrebbe prendersi lo Stato inviante per rinunciare in maniera esplicita o tacita al procedimento.

Equipaggiamento e armamento (art. 10 D-OCISC)

Per il PES è fondamentale che i cittadini svizzeri impiegati per Frontex possano svolgere un impiego armato soltanto in Svizzera.

Indennità d'impiego (art. 14 D-OCISC)

L'USS raccomanda di aumentare l'indennità d'impiego a 100 franchi al giorno, in modo da rendere gli impieghi interessanti dal punto di vista finanziario per i membri dell'UDSC.

Costi per pasti e pernottamenti (art. 15 D-OCISC)

L'USS consiglia di non formulare i capoversi 3 e 4 come disposizione potestativa, affinché gli impieghi siano interessanti anche dal punto di vista finanziario.

Assistenza nell'ambito di procedimenti (art. 20 D-OCISC)

AsyLex chiede di modificare la disposizione in modo tale che le vittime che intendono avviare un procedimento per segnalare una violazione dei loro diritti fondamentali da parte di Frontex o di un collaboratore dell'UDSC, ricevano la stessa assistenza di quella offerta ai collaboratori dell'UDSC.

Secondo l'USS, l'UDSC deve offrire assistenza per principio e non soltanto in casi eccezionali. Il diritto all'assistenza giuridica e finanziaria nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi o penali incentiva maggiormente i collaboratori dell'UDSC a optare per un impiego di Frontex.

4.2 OEAE

Disposizioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio (art. 15b–15e^{quinquies} D-OEAE)

Un'ampia maggioranza dei partecipanti appoggia le modifiche relative agli interventi internazionali di rimpatrio (1a^{bis} sezione OEAE). Secondo PES e AsyLex, la suddivisione delle competenze nel quadro dei rimpatri di Frontex, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali a livello amministrativo, di diritto civile e penale, deve essere chiarita. Eventualmente occorre creare un ufficio presso il quale le vittime possono presentare ricorso.

Agenti di scorta di polizia dei Cantoni (art. 15d D-OEAE)

Il Cantone TI fa presente che l'obbligo di effettuare un impiego di un agente di scorta di polizia, nel quadro di un intervento internazionale di rimpatrio, richiede una formazione specifica. Il tempo e le risorse necessarie sarebbero a carico delle competenti autorità. Inoltre, al momento non è ancora definito il numero di persone necessario per gli impieghi.

Aumento dell'indennità forfettaria (art. 15d cpv. 3 e 4 D-OEAE)

I partecipanti alla consultazione accolgono con particolare favore l'aumento dell'indennità da parte della Confederazione per gli agenti di scorta della polizia dei Cantoni dagli attuali 300 o 400 franchi per la direzione della squadra a 600 franchi per giorno (aumento esplicitamente accolto da parte di GE, LU, NW, SO, TI, VS, ASM, Alleanza del Centro).

Contenuto della decisione d'allontanamento (art. 26b D-OEAE)

I Cantoni GE, SO e TI nonché l'ASM approvano espressamente la disposizione proposta, secondo cui la decisione d'allontanamento deve ora contenere un obbligo per lasciare lo spazio Schengen nonché per recarsi nello Stato d'origine. Secondo il Cantone di SO, questa disposizione crea maggiore chiarezza nella prassi. ASM è del parere che questo adeguamento deve comportare solo un esiguo onere supplementare.

AsyLex ritiene insufficiente l'eccezione prevista da questa disposizione a favore dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 2 cpv. 2 e 3 LStrI). AsyLex e USS affermano che l'articolo 26b capoverso 1 lettera a e b D-OEAE deve essere abrogato oppure che bisogna prevedere delle deroghe per le persone che hanno il diritto di trovarsi legalmente in un altro Stato Schengen.

4.3 OAsi 1

Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento (art. 32 cpv. 1 D-OAsi 1)

Nel quadro della consultazione, per quanto riguarda questa disposizione si propone di cancellare l'aggiunta «dalla Svizzera». La modifica è correlata alla raccomandazione della Commissione europea nell'ambito della valutazione Schengen della Svizzera (vedi art. 26b D-OEAE). Per AsyLex e USS tale cancellazione è ingiustificata: esigere da una persona rientrante nel settore dell'asilo di lasciare lo spazio Schengen non è legittimo poiché nulla impedirebbe a un altro Stato Dublino di dichiararsi responsabile sulla base della clausola di sovranità o della clausola umanitaria (art. 17 par. 1 e 2 del regolamento Dublino III).

Informazione e sostegno di richiedenti l'asilo tramite rappresentanza legale in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di Frontex (art. 52a^{bis} D-OAsi 1)

Alleanza del Centro, PSS, ACES, OSAR, AsyLex e USS accolgono con favore l'informazione e il sostegno di richiedenti l'asilo tramite rappresentanza legale in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di Frontex. Per il PSS si tratta di un importante passo per migliorare la tutela dei diritti fondamentali presso le frontiere esterne Schengen.

AsyLex teme che l'informazione potrebbe andare persa tra tutte le informazioni che i richiedenti l'asilo ricevono all'inizio della procedura. PES e USS chiedono tuttavia un adeguamento secondo cui l'informazione sui diritti in materia di ricorsi venga formulata in maniera dettagliata, in modo da renderla pienamente comprensibile anche per gli interessati.

Il Cantone TI accoglie espressamente la disposizione proposta. Il Cantone SO fa presente che un'informazione tempestiva e attiva sulla possibilità di presentare ricorso a Frontex potrebbe suscitare false speranze. Agli interessati deve essere chiaramente spiegato che un ricorso non influisce sulla loro procedura d'asilo in Svizzera.

Indennità della rappresentanza legale e durata (art. 52b^{bis} D-OAsi 1)

ACES solleva l'interrogativo se le disposizioni della protezione giuridica in caso di violazioni dei diritti fondamentali in collegamento con Frontex possano essere attuate senza alcuna incidenza sui costi (ambiti di diritto distinti, elevato onere supplementare). OSAR ritiene che gli incaricati della protezione giuridica debbano ricevere un'indennità supplementare (per analogia anche AsyLex, vedi art. 52b^{bis} cpv. 3 D-OAsi 1) per questo compito aggiuntivo.

Per ACES e OSAR gli incaricati devono essere liberi di definire chi si occupa della consulenza e del sostegno nel caso di ricorsi riguardanti Frontex. Un collegamento vincolante con la persona della rappresentanza legale assegnata non è opportuno. L'articolo 52b^{bis} capoverso 1 D-OAsi 1 va adeguato di conseguenza.

AsyLex chiede di fare valere il sostegno anche per la seconda procedura di ricorso relativa alla responsabilità penale diretta delle persone impiegate per Frontex e, come ACES, ritiene che un'assistenza giuridica che termina al momento della presentazione del ricorso sia insufficiente. Secondo ACES e OSAR anche dopo la presentazione del ricorso deve essere garantita la possibilità di discutere sulla corrispondenza tra Frontex e le persone interessate ed effettuare invii a posteriori. Pertanto ACES e OSAR propongono di cancellare oppure formulare diversamente l'articolo 52b^{bis} capoverso 2 D-OAsi 1.

Secondo PES e USS la rappresentanza legale delle presunte vittime, come quella dei presunti colpevoli, va indennizzata adeguatamente. L'articolo 52b^{bis} capoverso 3 D-OAsi 1 va completato con un'indennità supplementare analogamente all'articolo 20 D-OCISC.

Il Cantone TI accoglie espressamente la disposizione proposta.

Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata (art. 52f cpv. 2^{ter} D-OAsi 1)

Affinché sia possibile garantire un finanziamento sufficiente anche per i consultori giuridici dei Cantoni (anche se il numero dei rispettivi casi sarà più esiguo rispetto a quello dei centri federali d'asilo), OSAR propone un'aggiunta in un nuovo capoverso 2^{ter}: «L'indennità supplementare al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione va concepita in modo che quest'ultimo possa garantire una consulenza e un sostegno completi ai sensi dell'articolo 52b^{bis}. Sono possibili soluzioni comuni tra i consultori giuridici autorizzati dei Cantoni».

Il Cantone TI accoglie espressamente la disposizione proposta.

5 Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu / Elenco dei partecipanti

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL

Ordinanze di esecuzione per la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État, Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Canton du Jura, Conseil d'État	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Grüne Partei der Schweiz	GPS
Parti écologiste suisse	PES
Partito ecologista svizzero	PES
Die Mitte	Die Mitte
Le Centre	Le Centre
Alleanza del Centro	Alleanza del Centro
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione sindacale svizzera	USS

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate

AsyLex	AsyLex
Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere	ACES
Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati	OSAR
Solidarité sans frontières	Sosf
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	VKM
Association des services cantonaux de migration	ASM
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	ASM